



Comune di Viadana
Provincia di Mantova

Servizio Commercio e Attività Produttive

*REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL TRASPORTO DI PERSONE
MEDIANTE
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
"SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI
CON CONDUCENTE"*

Legge 15/1/1992, n.21
L.R. 14/7/2009, n.11

Adottato dal Consiglio Comunale con atto n.26 del 9/3/2011,
divenuto esecutivo, ai sensi di legge, dal 22/4/2011,

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi generali e ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizione del servizio
- Art. 3 - Disciplina del servizio
- Art. 4 - Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente
- Art. 5 - Competenza e vigilanza sul servizio
- Art. 6 – Determinazione numero e tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente

CAPO II – IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 7 - Autorizzazione di esercizio
- Art. 8 - Figure giuridiche di gestione
- Art. 9 - Condizioni di esercizio
- Art.10 - Ambiti operativi territoriali
- Art.11 - Operatività del servizio
- Art.12 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art.13 – Tariffe

CAPO III – LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE DI VEICOLI CON CONDUCENTE

- Art.14 - Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
- Art.15 – Impedimenti soggettivi

CAPO IV - L'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

- Art.16 - Numero delle autorizzazioni
- Art.17 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art.18 - Contenuti del bando di concorso
- Art.19 - Modalità di presentazione delle domande
- Art.20 - Valutazione delle domande e dei titoli di preferenza
- Art.21 - Formazione e validità della graduatoria
- Art.22 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art.23 - Inizio del servizio
- Art.24 - Validità dell'autorizzazione
- Art.25 - Variazioni non soggette ad autorizzazione

CAPO V – TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art.26 - Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi
- Art.27 - Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

CAPO VI – CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI

- Art.28 - Caratteristiche e riconoscibilità dei veicoli
- Art.29 - Idoneità dei mezzi
- Art.30 - Sostituzione dei veicoli

CAPO VII - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art.31 - Collaborazione familiare
- Art.32 - Sospensione volontaria dell'attività – Ferie ed aspettative
- Art.33 - Sostituzione alla guida

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- Art.34 – Obblighi dei conducenti
- Art.35 - Diritti dei conducenti
- Art.36 - Divieti per i conducenti
- Art.37- Comportamento degli utenti
- Art.38 - Reclami ed esposti
- Art.39 - Responsabilità del titolare
- Art.40 - Interruzione del trasporto
- Art.41 - Trasporto di portatori di handicap

CAPO VIII - VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art.42 - Vigilanza
- Art.43 - Sanzioni
- Art.44 - Diffida
- Art.45 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art.46 - Revoca dell'autorizzazione
- Art.47 - Decadenza dell'autorizzazione
- Art.48 - Cessazione dell'attività e rinuncia dell'autorizzazione

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

- Art.49 - Entrata in vigore
- Art.50 - Rinvio ad altre norme

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Principi generali e ambito di applicazione

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione, in materia di servizio noleggio da rimessa con conducente, sono esercitate al fine di realizzare una visione complementare e integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento l'esercizio di noleggio mediante autobus, il trasporto pubblico di linea e comunque il trasporto di persone effettuato senza versamento di corrispettivo, nonché gli autoveicoli ad uso proprio, quali autoambulanze e veicoli di soccorso, in proprietà o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce Rossa Italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute.

Art.2 – Definizione del servizio

1. Si definisce servizio di noleggio con conducente quello esercitato in forma professionale per il trasporto di persone con impiego di autovetture, natanti, motocarrozze e veicoli a trazione animale. Per autovetture si intendono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
2. Il servizio di noleggio con conducente è effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 3 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, di seguito denominato "servizio di N.C.C.", è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento e dalle seguenti norme statali e regionali in materia:
 - Legge 15/01/1992, n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e successive modifiche e integrazioni;
 - L.R.14/07/2009, n.11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti" e successive modifiche e integrazioni;
 - D.Lgs.30/04/1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
 - D.P.R.16/12/1992, n.495 "Regolamento d'esecuzione del nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
 - ogni altra disposizione generale o speciale attinente al servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 4 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente

1. Il servizio di N.C.C. deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
 - a) obbligo di disponibilità di una sede e di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza, nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo specifica deroga nel caso in cui nel Comune non sia esercitato il servizio di taxi; è tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici;
 - c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett.a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n.21/92.
2. Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto il cumulo di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

Art. 5 – Competenza e vigilanza sul servizio

- 1. La competenza amministrativa relativa al servizio di N.C.C., compreso il rilascio delle autorizzazioni d'esercizio, è del Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive; la relativa vigilanza è affidata al Comando Polizia Locale e a tutte le altre forze dell'ordine.
- 2. Gli appartenenti agli organi di vigilanza possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio.
- 3. Restano in ogni caso fatte salve le competenze regionali e statali in materia.

Art. 6 – Determinazione numero e tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente

- 1. La Provincia, sentiti i Comuni e tenuto conto della domanda di mobilità del bacino di riferimento, fissa il numero e il tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente per ciascun comune, entro il limite massimo del contingente assegnato dalla Giunta Regionale.

CAPO II IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 7 - Autorizzazione di esercizio

- 1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune a persona fisica, in possesso dei requisiti di legge, che può esercitare l'attività nelle forme previste dall'art.7, comma 1, della Legge n.21/1992, salvo la possibilità di conferimento, come disciplinato dal successivo art.8.
- 2. Ogni autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo e consente l'immatricolazione esclusivamente di tale mezzo.

Art. 8 – Figure giuridiche di gestione

- 1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 08.08.1985 n.443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di N.C.C. con

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- autovettura, natante, motocarozzetta e veicoli a trazione animale.
2. Nei casi di cui al comma 1, lett.b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il concessionario è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
 3. Il conferimento è soggetto a previa presentazione al competente ufficio dei seguenti documenti:
 - copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto al Registro Imprese della CCIAA per l'attività di trasporto di persone;
 - copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione, debitamente registrato;
 - copia dell'iscrizione al ruolo di cui all'art.6 della L. n.21/1992 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
 4. L'esercizio dell'autorizzazione conferita deve essere svolta da un conducente iscritto al ruolo di cui all'art.6 della L. n.21/1992.
 5. Il competente ufficio, constatata la regolarità del conferimento, provvede ad annotarlo sull'originale dell'autorizzazione.
 6. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma societaria, le autorizzazioni rimangono comunque intestate alla persona fisica che ha superato il concorso pubblico e non potranno mai essere intestate alla società. In caso di recesso o di esclusione del titolare dell'autorizzazione dalla società, si applica l'art.7, comma 3, della L. n.21/1992.
 7. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate al competente ufficio dal legale rappresentante dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 9 - Condizioni di esercizio

1. In capo ad un medesimo soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. Tale cumulo è ammesso qualora eserciti con natanti.
2. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione è obbligatoria la disponibilità, in base a titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. Le rimesse dei veicoli, che possono anche essere a cielo aperto, devono essere ubicate in luogo privato, non di uso pubblico, con destinazione urbanistica conforme agli strumenti urbanistici vigenti, adeguatamente delimitato e nella disponibilità esclusiva dell'impresa di N.C.C.
5. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di N.C.C..
6. Il servizio deve essere svolto direttamente dal titolare dell'autorizzazione, che può avvalersi, nello svolgimento dell'attività, della collaborazione di familiari, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della L. n.21/92 e conformemente a quanto previsto dall'art.230-bis del codice civile (impresa familiare). Il titolare può, altresì, avvalersi di personale dipendente, purchè iscritto nel precitato ruolo dei conducenti e sotto l'osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi di lavoro, degli accordi sindacali che regolano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio.
7. Il titolare dell'autorizzazione comunica, prima dell'inizio dell'attività, e successivamente prima di ogni variazione, l'elenco dei collaboratori familiari e dei dipendenti impiegati

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

nella guida dei mezzi. La comunicazione autocertificata deve contenere i dati anagrafici, gli estremi dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti, la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

Art.10 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale e nazionale, nonché negli Stati membri dell'Unione Europea e ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.
2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di N.C.C. sono effettuate presso la rimessa. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di N.C.C. devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelievo e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

Art.11 - Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio senza limiti territoriali.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. E' vietata la sosta del veicolo in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Il Comune può, in deroga a tale divieto e previa individuazione di idonee aree pubbliche, rilasciare apposita autorizzazione ai sensi dell'art.11, comma 5, della L. n.21/92.
4. L'autorizzazione di cui sopra non esime dall'obbligo del possesso di apposita rimessa

Art.12 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Comune di Viadana, i mezzi in servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza del servizio di noleggio con conducente.

Art.13 – Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente di autovettura sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, in relazione al chilometraggio ed alle soste effettuate, entro i limiti stabiliti dal disposto del Decreto del Ministro dei Trasporti 20/04/1993, come riportato dall'art.13 della Legge 21/92.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani o di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap deve essere effettuato gratuitamente.
3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di N.C.C., e nel caso di convenzioni con soggetti terzi ai sensi del precedente art.13, si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.
4. Le tariffe devono essere esposte in modo ben visibile ai passeggeri sia all'interno dell'autoveicolo che nella rimessa.
5. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

CAPO III

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE DI VEICOLI CON CONDUCENTE

Art.14 - Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di N.C.C. è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;
 - b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Unione Europea, ovvero della carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
 - c) essere in possesso della patente di guida, valida anche per i paesi dell'Unione Europea, nonché del certificato di abilitazione professionale previsti dal vigente Codice della Strada;
 - d) essere in possesso dell'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti, di cui all'art.6 della L. n.21/1992 e dall'art.53 della L.R. Lombardia n.11/2009;
 - e) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art.15;
 - f) essere idoneo fisicamente all'espletamento del servizio;
 - g) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
 - h) avere la disponibilità di una rimessa, al chiuso o all'aperto, ubicata nel Comune di Viadana;
 - i) non aver trasferito, da almeno cinque anni, altra autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da questo o da altro Comune;
 - j) non essere titolare di alcuna licenza per il servizio taxi;
 - k) aver provveduto alla sottoscrizione di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - l) aver provveduto all'immatricolazione del veicolo secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - m) non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.
2. L'idoneità professionale deve essere posseduta dalla persona che guida il mezzo:
 - -in caso di impresa individuale, dal titolare e da coloro che siano da lui designati a dirigere l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva;
 - -in caso di società, dal legale rappresentante, ovvero dal socio accomandatario, dall'amministratore, o da coloro che siano all'uopo designati a dirigere l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva.
3. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente qualificato o collaboratore familiare;
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la revoca del titolo autorizzatorio.
5. In sostituzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, gli interessati possono ricorrere, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, all'autocertificazione.
6. Ai fini della verifica dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione, il Responsabile del procedimento amministrativo può, comunque, procedere ad accertamenti d'ufficio oppure a richiedere il rilascio di dichiarazioni integrative o l'esibizione di documenti.

Art.15 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione:

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- a) aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia, salvo riabilitazione;
- b) risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a), salvo riabilitazione;
- c) aver subito condanne passate in giudicato per non avere rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e segg. del codice penale;
- d) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- e) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione d'esercizio, anche da parte di altri Comuni;
- f) aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione d'esercizio, anche nell'ambito di altri comuni;
- g) essere titolare di licenza di taxi, anche se rilasciata da altro comune.

CAPO IV AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

Art.16 - Numero delle autorizzazioni

1. Il contingente delle autorizzazioni rilasciabili per il servizio di N.C.C. da ciascun comune è determinato periodicamente, in base alla programmazione regionale e provinciale dei servizi, di all'art.51 della L.R. n.11/2009.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contingente del Comune di Viadana, assegnato con Deliberazioni della Giunta Provinciale 04/05/2007, n.84 e 04/06/2009, n.84, è così determinato:
 - n. **3** autorizzazioni per il servizio di N.C.C. a mezzo di autovettura;
 - n. **1** autorizzazione per il servizio di N.C.C. a mezzo di natante.
4. L'Amministrazione comunale, qualora ritenga di modificare gli organici di cui al comma precedente, in conformità a quanto previsto dall'art.5 della L.21/1992 e dall'art.51 della L.R. n.11/2009, trasmette alla Provincia la relativa richiesta di aumento del contingente, opportunamente motivata.
5. Il nuovo contingente attribuito verrà rideterminato con apposito atto del Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive.

Art.17 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono rilasciate a seguito di assegnazione tramite apposito bando di pubblico concorso per titoli.
2. Il bando è indetto entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e successivamente entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui si rendano disponibili una o più autorizzazioni a seguito di: revoca, decadenza, rinuncia e aumento del contingente numerico.
3. Il bando, approvato con determinazione del responsabile del servizio comunale competente, è pubblicato integralmente, per 30 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune.
4. Dovrà essere altresì garantita adeguata informazione attraverso ogni altra forma di pubblicizzazione ritenuta idonea: comunicati stampa sui settimanali locali, trasmissione alle associazioni di categoria o altro.
5. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

ogni bando.

6. Qualora non venga presentata alcuna domanda o gli aventi diritto inseriti in graduatoria sia in numero inferiore alle autorizzazioni messe a bando, si procederà, a discrezione dell'Amministrazione Comunale alla riapertura dei termini del bando scaduto, per ulteriori 30 giorni, o all'emissione di un nuovo bando non prima di 6 (sei) mesi dalla scadenza del precedente.

Art.18 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere i seguenti contenuti obbligatori:
 - a) numero e tipologia delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso, per l'assegnazione ed il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio;
 - e) indicazione del termine per la presentazione delle domande, le modalità di inoltro della stessa ed eventuali documenti da produrre;
 - f) le cause di irricevibilità e rigetto della domanda;
 - g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne l'approvazione, la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - h) indicazione del termine di assegnazione e rilascio dell'autorizzazione;
 - i) indicazione del Responsabile del Procedimento e delle modalità di accesso agli atti;
 - j) schema della domanda per la partecipazione al concorso.

Art.19 – Modalità presentazione delle domande

1. La domanda di assegnazione di autorizzazione per esercitare l'attività di noleggio con conducente, deve pervenire al Comune entro il termine stabilito nel bando, pena l'inammissibilità della stessa. La domanda deve essere redatta in competente bollo e deve contenere le complete generalità del richiedente, cittadinanza e codice fiscale. Nella domanda, l'interessato deve, altresì, dichiarare, sotto la propria responsabilità ed in conformità alla normativa sull'autocertificazione, quanto segue:
 - a) di essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti, previsto dall' art.6 della L. n.21/1992 e dall'art.53 della L.R. n.11/2009, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione;
 - b) il possesso della patente di guida;
 - c) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art.116, comma 8, del D.Lgs. n.285/1992 (codice della strada);
 - d) di essere in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività e, pertanto, di non essere incorso nei procedimenti ostativi previsti dall'art.15 del presente regolamento;
 - e) di non essere titolare di licenza per l'esercizio di taxi e di non avere trasferito altra autorizzazione per il servizio di N.C.C. nei 5 (cinque) anni precedenti;
 - f) di non essere mai incorso in infrazioni alle norme della circolazione tali da aver causato la sospensione del titolo di guida;
 - g) non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per il servizio stesso.
2. La domanda deve, inoltre, contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) autocertificazione antimafia resa ai sensi del DPR n.252/1998;
 - b) indicazione dei titoli oggetto di valutazione eventualmente posseduti, di cui al successivo art.20;
 - c) impegno a non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività di N.C.C. o tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- d) impegno ad avere la disponibilità di una rimessa per la sosta del veicolo prima del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio;
- e) impegno ad avere la disponibilità a titolo di proprietà o di leasing del veicolo prima del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio.

Art.20 – Valutazione delle domande e dei titoli di preferenza

1. L'assegnazione dell'autorizzazione avviene sulla base di una graduatoria formulata per titoli. Per la formazione della graduatoria costituiscono titoli di preferenza, cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, ovvero essere stato dipendente di impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 (sei) mesi – punti 4;
 - b) non essere in possesso di altre autorizzazioni di N.C.C. – punti 3;
 - c) figli a carico – punti 1 per ognuno di essi;
 - d) avere già la disponibilità di un'autorimessa – punti 1;
 - e) □ avere già il possesso dell'automezzo da adibire al noleggio – punti 1;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, come risultante dal protocollo comunale.

Art.21 – Formazione e validità della graduatoria

1. La graduatoria, redatta secondo i criteri di cui al precedente articolo, è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive ed è pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul Sito Internet del Comune, per 30 giorni consecutivi;
2. La graduatoria ha validità di 3 (tre) anni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente; i posti che nel corso dei 3 anni si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando tale graduatoria salvo esaurimento della stessa.

Art.22 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, provvede ad assegnare l'autorizzazione. Di tale assegnazione ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro il termine perentorio di 60 giorni per la presentazione della sottoelencata documentazione:
 - a) certificato di iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti;
 - b) carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, del quale l'assegnatario ne abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
 - c) atto giuridicamente valido dimostrante la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di idonea rimessa dove il veicolo dovrà sostare ed essere a disposizione dell'utenza;
 - d) polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi trasportati, con copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti per legge
2. In caso di comprovati impedimenti, per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere prorogato per un ulteriore periodo, comunque non superiore a 30 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini assegnati dal presente articolo, decade dal diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- passa, quindi, in capo al successivo concorrente collocato nella graduatoria approvata.
4. Le autorizzazioni sono materialmente rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.
 5. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è necessaria l'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Mantova.

Art.23 - Inizio del servizio

1. Il titolare dell'autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del titolo.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) mesi, qualora il titolare dimostri di non poter iniziare l'attività per comprovati motivi a lui non imputabili.
3. Trascorso infruttuosamente tali termini si provvederà alla revoca dell'autorizzazione.

Art.24 - Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata senza limitazioni di scadenza.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo, anche tramite la Polizia Locale, al fine di accertarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente regolamento.

Art.25 - Variazioni non soggette ad autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare, entro 10 giorni dalla data di decorrenza, al competente Servizio comunale, ogni variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa:
 - a) variazione della denominazione o ragione sociale dell'impresa, della sede, del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione;
 - b) Il cambio di residenza o di domicilio dei conducenti (noleggiatore, collaboratori familiari e dipendenti);
 - c) la variazione dell'ubicazione della rimessa.
2. Eventuali notifiche delle Prefetture relative alla sospensione della patente o al ritiro della carta di circolazione, devono essere comunicate al Comune entro due giorni dalla notificazione.

CAPO V

TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.26 - Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione aziendale ed è trasferibile, su richiesta dell'interessato, dietro presentazione dell'atto registrato da cui risulti la cessione/acquisizione dell'attività.
2. Il trasferimento per atto tra vivi è consentito in presenza, in capo al cedente, di almeno una delle seguenti condizioni del cedente:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni di età;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per intervenuto provvedimento di revoca della patente di guida.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

3. L'inabilità o la non idoneità al servizio di cui al comma 2, lettera c), deve essere provata dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente
4. Fermo restando l'obbligo di immediata cessazione del servizio, il certificato medico deve essere consegnato al competente ufficio comunale entro 20 giorni dalla data del suo rilascio, unitamente ai titoli autorizzativi ed ai relativi contrassegni identificativi.
5. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro 365 giorni dalla data della certificazione suddetta a pena di decadenza. La medesima scadenza vale anche in caso di ritiro definitivo della patente.
3. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti previsti dall'art.14 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.15 del presente regolamento, nonché all'acquisizione e verifica dei dati identificativi e della documentazione relativi alla disponibilità del veicolo da utilizzare e della rimessa nel territorio comunale.
4. In tutti i casi, il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività al subentrante designato.
5. Ai sensi dell'art.9, comma 3, della L. n.21/1992, al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra, né per concorso pubblico né per subingresso, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, il trasferente deve dimostrare, entro sessanta giorni, di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione. In caso contrario, il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale M.C.T.C.

Art.27 - Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni:
 - ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti. Deve essere comunque prodotta la rinuncia scritta da parte degli altri eredi aventi diritto a subentrare nell'attività;
 - ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, su autorizzazione del Responsabile del Servizio Commercio e Attività Produttive, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. n.21/1992 e in possesso dei requisiti prescritti.
2. Gli eredi devono comunicare all'Ufficio comunale competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. La dichiarazione di successione, qualora sussista l'obbligo della sua presentazione, deve essere depositata in copia presso il medesimo Ufficio.
3. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto trasferiscano l'azienda o ramo d'azienda ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, da parte del subentrante e degli eredi deve pervenire al Comune, entro sessanta giorni dalla data della stipula dell'atto di trasferimento, pena la decadenza, la comunicazione di subingresso con la indicazione degli estremi dell'atto e della sua registrazione, del possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività, dei dati identificativi e della disponibilità del veicolo che il subentrante intende utilizzare e della rimessa nel territorio comunale.
5. La mancata comunicazione di subingresso nei termini di cui ai precedenti commi, è considerata come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

CAPO VI CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI

Art.28 - Caratteristiche e riconoscibilità dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione ed un numero progressivo attribuito dal Comune medesimo.
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, inoltre, devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere collaudati per non più di 8 posti per passeggeri;
 - b) essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;
 - c) essere completamente accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap;
 - d) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
 - e) avere un bagagliaio capace di contenere carrozzelle pieghevoli per disabili e/o eventuale bagaglio al seguito dell'utente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
 - f) essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
 - g) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme disciplinanti la circolazione stradale;
 - h) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente, ivi compreso l'obbligo di assicurazione di cui a l precedente art.22.
3. Sui veicoli è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a riqualificare l'offerta del trasporto.

Art.29 - Idoneità dei mezzi

1. Fatta salva la verifica tecnica di idoneità dei veicoli di competenza dell'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile, Il Comune ha facoltà di predisporre, tramite la Polizia Locale, in qualsiasi momento controlli al fine di verificare che il mezzo si trovi sempre nel dovuto stato di conservazione e di decoro.
2. Qualora il veicolo, in occasione di controlli di legge, risulti privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, l'ufficio competente provvederà ad assegnare un congruo termine entro il quale il veicolo dovrà essere reso idoneo.
3. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore, debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del competente servizio dispone la sospensione del titolo autorizzatorio, sino all'avvenuto adeguamento.
4. In questo periodo il titolare deve individuare un nuovo veicolo.
5. Qualora non ottemperi, si provvederà alla revoca del titolo autorizzatorio.

Art.30 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione può sostituire, anche temporaneamente, il veicolo di servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, previo necessario nulla osta rilasciato dal Responsabile del competente servizio.
2. In caso di dismissione di un'autovettura dal servizio, il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla totale rimozione di tutti i relativi contrassegni identificativi.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

3. Ai fini dell'immatricolazione del nuovo mezzo, il Responsabile del Settore competente rilascia il necessario nulla osta.
4. Non sono consentite sostituzioni senza il nulla osta suddetto.
5. Successivamente, il medesimo Responsabile provvede ad aggiornare l'autorizzazione con i nuovi dati del veicolo, previa acquisizione di copia della carta di circolazione e della polizza assicurativa RCT appositamente stipulata.

CAPO VII L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art.31 Collaborazione familiare

1. Il titolare di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, può avvalersi, oltre che dei dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti previsti per la professione ed iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della L.n.21/1992.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art.230-bis del Codice Civile (impresa familiare).
3. Il collaboratore familiare deve prestare il proprio lavoro in modo prevalente e continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
4. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare deve essere richiesta all'ufficio comunale competente, allegando la seguente documentazione:
 - dichiarazione del titolare dell'impresa che intende avvalersi del disposto di cui all'art.10, comma 4, della L. n.21/1992;
 - dichiarazione sostitutiva resa dal collaboratore attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art.14 e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art.15 del presente regolamento;
 - copia dell'atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 riferiti al collaboratore.
5. Il competente ufficio comunale, verificata la regolarità della documentazione presentata ed il possesso dei requisiti, annota sull'autorizzazione rilasciata al titolare gli estremi della collaborazione familiare.
6. Qualora dall'esame della documentazione e dalle verifiche risulti la non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art.230-bis del C.C., nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, il Responsabile del Servizio dispone il divieto del proseguimento della collaborazione.
7. Le variazioni relative ai dipendenti o dell'impresa familiare, nonché lo scioglimento della stessa, devono essere comunicate al Comune entro 15 giorni.

Art.32 Sospensione volontaria dell'attività – Ferie ed aspettative

1. Ogni titolare di autorizzazione di N.C.C. può interrompere il servizio annualmente per un massimo di trenta giorni lavorativi, anche in periodi frazionati. Ove il periodo di interruzione sia di durata superiore a quindici giorni consecutivi, l'interessato deve darne comunicazione scritta al Comune.
2. Il termine di cui sopra non si applica nei casi di sospensione per comprovati e gravi motivi, quali:
 - a) malattia, gravidanza e puerperio, debitamente certificati;

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- b) assistenza ai figli minori con handicap gravi;
 - c) eventuali altri casi di aspettativa, debitamente motivati, richiesti dall'interessato e concessi dal Responsabile del Servizio comunale competente.
3. In tali casi, il titolare deve comunicare immediatamente al Comune l'impossibilità ad assumere il servizio. E' possibile sospendere l'attività per un periodo massimo di un anno, trascorso il quale, qualora il titolare non sia in grado di riprendere il servizio o direttamente o tramite i soggetti indicati al successivo art.33, si procederà alla revoca dell'autorizzazione.

Art.33 Sostituzione alla guida

1. In caso di morte del titolare, gli eredi possono farsi sostituire, per un periodo massimo di due anni dall'evento, da sostituto in possesso dei requisiti di cui all'art 6 della L. n.21/1992. Qualora gli eredi siano minori, la sostituzione è ammessa fino al raggiungimento della maggiore età.
2. La sostituzione alla guida è inoltre ammessa anche nei casi di aspettativa concessa, per comprovati validi motivi, ai sensi del precedente art.32.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, che deve essere stipulato sulla base delle normative vigenti, o in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. L'utilizzo del sostituto dovrà essere preventivamente comunicato al competente ufficio comunale, indicando il relativo periodo di durata del rapporto di lavoro.

Art.34 – Obblighi dei conducenti

1. I conducenti di autovetture di servizio N.C.C. hanno l'obbligo di:
 - a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto, rispettoso, educato e responsabile nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - b) avere, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - c) rispettare i termini per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo causa di forza maggiore;
 - d) riportare la vettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, con esclusione del caso in cui vi siano altre prenotazioni documentate;
 - e) fornire all'utente ogni chiarimento richiesto sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - f) tenere a disposizione del cliente e di chiunque ne abbia interesse, le condizioni tariffarie minime e massime praticate;
 - g) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - h) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap, garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa sia delle persone sia degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - i) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - j) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite da ragioni di incolumità, pulizia e igiene;
 - k) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - l) mantenere la vettura pulita ed in perfetto stato di efficienza;
 - m) riparare tempestivamente eventuali danni al contachilometri e nel caso ciò non sia possibile, informare immediatamente del guasto il cliente;
 - n) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte dell'utente, il percorso più breve e/o economico per recarsi al luogo indicato, nel rispetto della disciplina vigente sulla circolazione stradale;

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- o) entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione non siano in violazione del C.d.S.;
- p) esporre in modo visibile sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- q) tenere nel veicolo, oltre ai relativi documenti di circolazione, copia dell'autorizzazione e del presente regolamento, da esibire a chi ne abbia interesse
- r) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- s) non interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- t) predisporre opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del mezzo o d'interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
- u) depositare presso la Polizia Locale entro 24 ore dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo, del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
- v) comunicare immediatamente all'ufficio competente o alla Polizia locale i casi di impedimento all'esercizio dell'attività per incidenti stradali avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;
- w) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle forze dell'ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- x) non consentire l'accesso all'auto a persone estranee a coloro che hanno richiesto il noleggio;
- y) presentare il veicolo all'Ufficio competente o alla Polizia Locale, quando richiesto, per le eventuali verifiche;
- z) consentire l'occupazione di tutti i posti per i quali il veicolo è omologato;

Art.35 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti dei veicoli destinati a N.C.C., durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a) la prestazione del servizio non è obbligatoria;
 - b) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto, qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente. L'anticipo richiesto, comunque, non può essere superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - c) rifiutare il trasporto di animali, qualora non vengano adottate tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo o possibili incidenti;
 - d) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - e) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio e pericolo alla circolazione stradale;
 - f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - g) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo, il risarcimento del danno;
 - h) rifiutare il servizio qualora l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o il divieto di fumare all'interno del veicolo.

Art.36 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio N.C.C. di:
 - a) sostare in posteggio di stazionamento di suolo pubblico, in attesa dell'acquisizione del servizio;
 - b) procurarsi utenza al di fuori della rimessa;

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- c) fermare il veicolo ed interrompere il servizio salvo esplicita richiesta del passeggero ovvero in casi di accertata causa di forza maggiore o di evidente pericolo per l'incolumità propria o di terzi;
- d) fumare, bere o consumare cibo durante l'esercizio del trasporto;
- e) tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
- f) chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti prima dell'inizio della corsa;
- g) manomettere il contachilometri;
- h) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- i) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- j) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal codice della strada e dai vigenti regolamenti comunali in materia
- k) effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;
- l) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- m) custodire o trasportare animali propri;
- n) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate, anche se munite di patente idonea;
- o) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
- p) esercitare il servizio con orari, tariffe ed itinerari prestabiliti ed assimilabili a quelli di linea;
- q) deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione
- r) è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e comunque superiore ai 15 minuti.

Art.37 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio, è fatto divieto di:
 - a) fumare, bere e mangiare sul veicolo;
 - b) gettare oggetti sia all'interno dell'abitacolo sia al di fuori di esso, sia che il veicolo sia fermo che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - e) pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo o possibili incidenti;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
 - g) caricare e scaricare il bagaglio;
 - h) pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

Art.38 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti del servizio di N.C.C. che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Servizio Commercio e Attività produttive, indicando gli estremi dell'autorizzazione di servizio e del veicolo.
2. Il Responsabile del Servizio sopra indicato procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Locale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

Art.39 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente o al sostituto alla guida, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Le modalità d'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, devono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e delle previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

Art.40 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art.41 Trasporto di portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art.14, comma 1, della L. n.21/1992, I servizi di N.C.C. devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendenti la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità (carrozzini pieghevoli, stampelle, ecc.. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
3. Il servizio può essere svolto anche con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di portatori di handicap. In tal caso devono esporre in corrispondenza della relativa porta d'accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del DPR 24/07/1996 n.503 e legge n.104/1992.

CAPO VIII VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art.42 – Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale ha il compito di vigilare sull'osservanza delle norme del presente regolamento, e può promuovere verifiche, d'ufficio o in seguito a reclamo, per accertare le violazioni.
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti potrà avvenire ad opera del servizio di Polizia Locale, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art.13 della L.689/81.

Art.43 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale dalle vigenti norme, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.267/2000, le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) Chiunque eserciti l'attività di N.C.C., senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo dei conducenti, di cui all'art.6 della L. n.21/92, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da da €1.032,00 a €5.164,00;
 - b) Tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento, la sanzione

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

- amministrativa pecuniaria € 100,00 a € 500,00;
- c) Provvedimenti interdittivi quali la diffida, la sospensione, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione.
 2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.
 3. Qualora l'autore dell'illecito sia un collaboratore familiare o un dipendente, l'illecito viene contestato anche al titolare dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
 4. I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie sopraindicate sono devolute al Comune.
 5. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni si applicano i principi e le procedure di cui alla Legge 689/81.
 6. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha comportato la violazione.

Art.44 - Diffida

1. Il titolare dell'autorizzazione di autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo del Responsabile del Servizio ad una più corretta osservanza della disciplina di servizio.
2. Alla diffida sono connesse le conseguente sanzionatorie di cui al successivo art.45.

Art.45 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa, dal Responsabile del Servizio, per un periodo da uno a novanta giorni in caso di:
 - a) violazione al divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
 - b) violazione al divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa.
2. L'autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa, dal Responsabile del Servizio, per un periodo da uno a novanta giorni in caso di:
 - a) sostituzione del veicolo indicato sull'autorizzazione con altro senza preventivo nulla-osta del Responsabile del Servizio;
 - b) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
 - c) non conformità del veicolo e mancato adeguamento entro i termini prefissati;
 - d) cattivo stato di manutenzione o conservazione del veicolo posto in servizio rilevato successivamente ad una precedente diffida in tal senso;
 - e) investimento, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
 - f) guida del veicolo in stato di ubriachezza;
 - g) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - h) violazione delle vigenti norme del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - i) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - j) a seguito di tre provvedimenti di diffida adottati ai sensi del precedente art.44;
 - k) a seguito di altre violazioni, a discrezione in relazione alla gravità o all'eventuale recidiva.

L'autorizzazione può essere sospesa anche per altre infrazioni non lievi o qualora il titolare sia stato punito per due volte in base al presente regolamento per infrazioni per le quali non è prevista l'immediata sospensione o la revoca dell'autorizzazione stessa.

Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni;

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.

Durante la sospensione l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve essere depositata presso gli uffici comunali e deve essere restituita al termine di tale periodo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.49, comma 5, della L.R. n.11/2009, l'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, di cui al presente articolo, nell'arco di un quinquennio, comporta la decadenza o la revoca dell'autorizzazione.

Art.46 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Settore competente, dispone la revoca dell'autorizzazione, ed il conseguente contestuale ritiro della stessa, nei seguenti casi:
 - a) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti morali e professionali, nonché delle condizioni per l'esercizio dell'attività di N.C.C. stabilite dal presente regolamento;
 - b) venir meno della disponibilità della rimessa per lo stazionamento dei veicoli, salvo periodi temporanei a causa di forza maggiore preventivamente autorizzati;
 - c) violazione alle norme sul cumulo di più autorizzazioni;
 - d) esercizio dell'attività da parte di soggetto non avente titolo;
 - e) trasferimento dell'autorizzazione in violazione alle norme contenute nei precedenti artt.26 e 27;
 - f) accertata abituale negligenza nell'adempimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile per l'esercizio del servizio;
 - h) aver subito tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio;
 - i) non ottemperanza al provvedimento di sospensione dell'autorizzazione.
2. Il provvedimento di revoca deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.
3. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.47 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Settore competente, dispone la decadenza dell'autorizzazione, ed il conseguente contestuale ritiro della stessa, nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
 - b) quando, in caso di morte del titolare, gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio, oppure non abbiano provveduto a cedere il titolo autorizzatorio, nei termini di cui all'art.27 del presente regolamento ;
 - c) aver subito tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni.
2. Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.

Comune di Viadana

Provincia di Mantova

3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.48 - Cessazione dell'attività e rinuncia dell'autorizzazione

Qualora il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente decida di cessare l'attività e di rinunciare conseguentemente all'autorizzazione, ne deve dare comunicazione scritta al Comune allegando l'originale dell'autorizzazione stessa.

L'autorizzazione potrà essere riassegnata mediante nuovo bando o l'utilizzo della graduatoria vigente.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art.49 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della Deliberazione del Consiglio Comunale di adozione.
2. Con l'entrata in vigore del regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune di Viadana.
3. Copia del presente regolamento dovrà essere consegnata a tutti i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

Art.50 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa di formali modificazioni del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.